II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE
**del 22 giugno 1989**

**che proroga il programma specifico in materia di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca in Italia per il periodo 1989-1990, presentato dall'Italia in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio**

**(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**

(89/423/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 [2] in particolare l'articolo 5,

considerando che il programma specifico approvato con la decisione 86/385/CEE [3] è scaduto il 31 dicembre 1988;

considerando che il governo italiano ha richiesto, in data 30 marzo 1989, la proroga per il periodo 1989-1990 di tale programma;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77 stabilisce che per la concessione di un contributo tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento i progetti di investimento di cui al titolo II dello stesso regolamento devono inserirsi in un programma specifico;

considerando che tale programma concorre alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca e contiene i dati di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che tale programma deve essere coerente con i programmi di orientamento pluriennali per la ristrutturazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del settore della pesca e lo sviluppo del settore dell'acquacoltura in Italia adottati dalla Commissione con le decisioni della Commissione del 23 dicembre 1988 che modifica la decisione 88/140/CEE dell'11 dicembre 1987 concernente il programma d'orientamento pluriennale della flotta peschereccia (1987-1991), presentato dall'Italia conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 [4], e 88/4/CEE [5];

considerando che il regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio [6] stabilisce che il regolamento (CEE) n. 355/77 sia abrogato entro il 31 dicembre 1989 e che tuttavia, per quanto riguarda il settore della pesca, possano essere presentati progetti sino al 31 dicembre 1990, sulla base dello stesso regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere emesso congiuntamente dal comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale e dal comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il programma specifico in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca in Italia approvato con decisione 86/385/CEE e i cui elementi essenziali sono esposti nell'allegato I, è prorogato fino al 31 dicembre 1990 con riserva delle disposizioni dell'allegato II.

*Articolo 2*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1989.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

---

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 226 del 13. 8. 1986, pag. 27.
(4) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 4 del 7. 1. 1988, pag. 21.
(6) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.

*ALLEGATO I*

**Elementi essenziali del programma relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca, elaborato dal governo italiano nel quadro del regolamento (CEE) N. 355/77**

1. *Oggetto del programma*

Miglioramento e razionalizzazione dei circuiti di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti della pesca; per il settore della trasformazione il programma prevede in particolare l'ammodernamento delle strutture esistenti per favorire l'accesso a nuovi sbocchi e nuove attività commerciali.

2. *Delimitazione della zona interessata dal programma*

L'intero territorio italiano.

3. *Durata del programma*

Il programma si applica dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990.

4. *Obiettivi del programma*

Per quanto riguarda la trasformazione dei prodotti della pesca:

— mantenimento delle capacità di produzione al livello attuale e contenimento dei costi di produzione, grazie soprattutto alla meccanizzazione delle fasi di lavorazione;
— valorizzazione e promozione dei prodotti tradizionali e dei prodotti innovativi;
— razionalizzazione dell'approvvigionamento di materie prime.

Per quanto riguarda la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti della pesca:

— sviluppo della catena del freddo e creazione di impianti di depurazione;
— razionalizzazione dei circuiti commerciali.

5. *Previsioni di investimento*

L'importo globale degli investimenti necessari nel corso del programma per realizzare gli obiettivi, in particolare per quanto concerne il contenimento dei costi di produzione e la creazione di prodotti innovativi è di circa 73,4 milioni di ECU, suddivisi come segue:

— per interventi strutturali nel settore della trasformazione del tonno, sardine, sgombri, acciughe, vongole: 33,20 milioni di ECU
— per gli impianti della catena del freddo e le unità di surgelazione: 26,80 milioni di ECU
— per i centri di vendita all'ingrosso e i mercati ittici, e impianti di depurazione: 13,40 milioni di ECU

6. *Aiuti nazionali*

I suddetti investimenti potranno beneficiare di sovvenzioni e di prestiti a tasso agevolato concessi dal ministro competente, tramite il Fondo centrale di credito alla pesca, dalle regioni e dalle altre amministrazioni pubbliche che hanno interessi specifici nei diversi settori.

*ALLEGATO II*

**Conclusioni finali**

1. La Commissione constata che il programma presentato dal governo italiano, che costituisce il quadro in cui dovranno inserirsi i futuri interventi comunitari o nazionali, rappresenta una base appropriata per facilitare lo sviluppo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca.

   A questo riguardo, la Commissione sottolinea che l'eventuale sviluppo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca deve inserirsi nel quadro della prevedibile evoluzione delle risorse e tener conto delle conseguenze e degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali per i settori della flotta peschereccia e dell'acquacoltura.

2. Gli investimenti relativi a prodotti destinati al consumo umano e che non sono inclusi nell'allegato II del trattato, saranno esaminati tenendo conto, in particolare, delle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 355/77. Tali prodotti dovranno comprendere una parte consistente di prodotti ittici.

3. Per quanto concerne il settore della trasformazione delle vongole deve inoltre essere prestata particolare attenzione all'evoluzione della situazione delle risorse ittiche disponibili che condiziona l'approvvigionamento di questo comparto produttivo.

4. La Commissione rammenta che le previsioni di investimento che figurano nel presente programma non pregiudicano eventuali contributi finanziari comunitari.

5. La Commissione ribadisce la necessità di rispettare la regolamentazione comunitaria sugli appalti di lavori pubblici nei progetti e programmi finanziati dai Fondi strutturali e dagli strumenti finanziari comunitari.